



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatrice VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 05/05/2021

FATTO

Il ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 22 dicembre 2014 un contratto di prestito su cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di quarantotto rate; ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 1.905,36 o nella somma diversa che sarà accertata nel corso del procedimento, come di seguito dettagliati:

- "Commissioni finanziamento" Euro 410,40;
- "Commissioni di gestione" Euro 410,40;
- "Provvigioni intermediario" Euro 923,40;
- "Oneri erariali e varie" Euro 36,87;
- "Spese incasso quote" Euro 124,56;

oltre al riconoscimento degli interessi legali e al ristoro delle spese legali, quantificate in Euro 1.620.

Nelle proprie controdeduzioni, parte resistente, soggetto incorporante l'intermediario che aveva stipulato il contratto controverso, ha sostenuto:

- che il contratto controverso è pienamente conforme alle disposizioni di cui all'art. 125 TUB e alle normative secondarie applicabili;
- la natura *upfront* delle commissioni della mandataria e delle provvigioni dell'intermediario, oltre che delle imposte e tasse;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che gli oneri *recurring* non goduti così come chiaramente individuati nel modulo SECCI (sezione 2, lett. b) del Modulo SECCI), sono già stati rimborsati;
 - ha svolto considerazioni sull'erroneità della sentenza 'Lexitor' e la sua non applicabilità immediata alle legislazioni nazionali (in particolare quella italiana) ed alle pattuizioni tra privati e riguardo la sua irretroattività;
 - ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.
- L'intermediario ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento.

In primo luogo, devono disattendersi le eccezioni formulate dall'intermediario in ordine all'applicabilità della Direttiva 2008/48/CE.

Sul punto, infatti, con decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha escluso che possa farsi questione di "efficacia diretta orizzontale della direttiva" nella misura in cui le disposizioni di diritto nazionale (artt. 121 e 125-sexies TUB) costituiscono recepimento normativo dell'art. 16 dir. 2008/48/CE e, dal momento che non si pone alcun contrasto tra diritto nazionale e diritto eurounitario, ma al contrario essendo in presenza di una norma nazionale recettiva della Direttiva stessa, quest'ultima deve ritenersi perfettamente operativa nei rapporti orizzontali di prestito tra privati in generale e tra clienti e banche nel caso specifico (così Collegio Torino, decisione n. 9588/20). Si osserva, inoltre, che le sentenze della CGUE, sia pregiudiziali, sia emesse in sede di verifica della validità delle disposizioni, hanno effetto retroattivo. In tal senso la stessa Corte di Cassazione con sentenza dell'8 febbraio 2016, n. 2468.

Si rileva poi, nel caso in esame, la natura *up front* delle provvigioni dell'intermediario del credito in quanto nell'allegato al Secci prodotto (coerente per data di aggiornamento a quella consegnata al ricorrente) l'attività svolta dall'intermediario del credito è delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento.

Gli oneri relativi a imposte e oneri erariali non sono rimborsabili, tenuto conto che si tratta di adempimenti imposti dalla legge e afferenti al diritto pubblico e che non sono diretti a remunerare l'intermediario né sono quantificati da quest'ultimo.

Ciò posto, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione n. 26525/19, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*";

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 *sexies* TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525119).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,970%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,39%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni mandataria perfezionamento				684,00	Upfront	39,39%	269,39		269,39
Commissioni mandataria gestione				684,00	Recurring	60,00%	410,40	410,40	0,00
Spese d'incasso quote				207,60	Recurring	60,00%	124,56	124,56	0,00
Provigioni d'intermediazione				1.539,00	Upfront	9,39%	606,14		606,14
Totale				3.114,60					875,53

Alla luce delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore dal 1° ottobre 2020, secondo cui gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5), il Collegio ritiene di applicare tale criterio di arrotondamento per tutti i dispositivi assunti a partire dal 1° gennaio 2021: il ricorso è pertanto accolto per l'importo di Euro 876,00.

Le spese legali non sono dovute stante la serialità del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 876,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA